



Ai gentili Clienti

Loro sedi

**Legge di bilancio 2025
(L. 30.12.2024 n. 207) -
Principali novità**

Gentile Cliente,

1. PREMESSA

Sul S.O. n. 43 alla G.U. 31.12.2024 n. 305 è stata pubblicata la L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), in vigore dall'1.1.2025.

2. PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2025.

Argomento	Descrizione
Riforma dell'IRPEF - Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituiali - Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione" - Messa a regime delle disposi- zioni per il 2024	<p>Vengono messe a regime le disposizioni relative alla riforma dell'IRPEF previste dall'art. 1 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 per il periodo d'imposta 2024 e riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none">• la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF;• la modifica delle detrazioni d'imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati;• la modifica del trattamento integrativo della retribuzione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati. <p>Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF</p> <p>Mediante la sostituzione del co. 1 dell'art. 11 del TUIR, viene confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, già prevista per il periodo d'imposta 2024.</p> <p>A decorrere dal periodo d'imposta 2025, l'articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none">• fino a 28.000 euro → 23%;• oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro → 35%;• oltre 50.000 euro → 43%. <p>Detrazione d'imposta per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati</p> <p>Mediante la modifica dell'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, viene confermato a regime l'aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d'imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, già prevista per il periodo d'imposta 2024.</p> <p>Trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati</p> <p>Mediante la modifica all'art. 1 del DL 3/2020, viene stabilito a regime che le somme riconosciute a titolo di "trattamento integrativo della retribuzione", per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, siano erogate a condizione che l'imposta lorda sia superiore all'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno, come già previsto per il periodo d'imposta 2024.</p>
Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia - Modifiche	<p>A partire dall'1.1.2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all'art. 12 del TUIR.</p> <p>Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili</p>

Argomento	Descrizione
	<p>Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettino in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili; • a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. 5.2.92 n. 104. <p>In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c'erano limiti di età "massima". Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall'assegno unico e universale di cui al DLgs. 29.12.2021 n. 230.</p> <p>È confermato che la detrazione d'imposta, nel rispetto dei previsti requisiti, spetti anche in relazione ai figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e ai figli adottivi, affiliati o affidati.</p> <p>Rispetto alla precedente disciplina, viene ora prevista la possibilità di beneficiare della detrazione anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite.</p> <p>Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi</p> <p>Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettino solo più in relazione a ciascun ascendente che conviva con il contribuente.</p> <p>In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari che non sono ascendenti (cioè genitori o nonni), vale a dire, ad esempio, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera.</p> <p>Diventa inoltre indispensabile che l'ascendente conviva con il contribuente; in precedenza, infatti, in alternativa alla convivenza era possibile attestare che il familiare percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.</p> <p>Abolizione delle detrazioni per i cittadini extracomunitari con familiari all'estero</p> <p>Le detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano più:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein); • in relazione ai familiari residenti all'estero. <p>Comunicazione al sostituto d'imposta delle variazioni dei familiari per i quali si usufruisce della detrazione</p> <p>Ai fini dell'effettuazione delle ritenute, i lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente devono comunicare tempestivamente al sostituto d'imposta i dati dei familiari per i quali non spettano più le detrazioni d'imposta (es. figli con più di 30 anni non disabili, altri familiari non conviventi, familiari residenti all'estero).</p> <p>L'omissione di tale comunicazione comporta l'applicabilità di una sanzione da 250 a 2.000 euro.</p> <p>In ogni caso, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, al fine di restituire le maggiori detrazioni non spettanti riconosciute dal sostituto d'imposta.</p>
	<p>Con il nuovo art. 16-ter del TUIR viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>Le novità si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle sole persone fisiche, • con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (nulla cambia per i soggetti con un

Argomento	Descrizione
<p style="text-align: center;">Detrazioni IRPEF per oneri - Spese sostenute dall'1.1.2025 - Limitazioni in base al reddito complessivo e al numero dei figli a carico</p>	<p>reddito complessivo inferiore o pari a 75.000 euro).</p> <p style="text-align: center;">Determinazione del reddito complessivo</p> <p>Il reddito complessivo che rileva è quello che si ottiene dopo aver dedotto il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.</p> <p style="text-align: center;">Ambito oggettivo</p> <p>Le novità recate dall'art. 16-ter del TUIR riguardano "gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente", sostenuti dall'1.1.2025, salvo alcune eccezioni.</p> <p>Sono impattate dalle nuove disposizioni, quindi, non soltanto le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR, ma in generale tutte quelle contemplate nel sistema tributario italiano.</p> <p style="text-align: center;">Oneri esclusi</p> <p>Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall'art. 16-ter del TUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese sanitarie agevolate ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR; • le somme investite nelle <i>start up</i> innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012; • le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'art. 4 co. 9, seconda parte, e co. 9-ter del DL 3/2015. <p style="text-align: center;">Interessi passivi dei mutui contratti fino al 31.12.2024</p> <p>Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall'art. 16-ter del TUIR, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024, di cui all'art. 15 co. 1 lett. a) del TUIR; • gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l'acquisto dell'abitazione principale (art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR); • gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15 co. 1-ter del TUIR).
<p style="text-align: center;">Detrazioni IRPEF per oneri - Spese sostenute dall'1.1.2025 - Limitazioni in base al reddito complessivo e al numero dei figli</p>	<p style="text-align: center;">Spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in più anni</p> <p>Sono escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni tutte le spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali (ad esempio, sono escluse le spese sostenute fino al 31.12.2024 per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 14 del DL 63/2013, che consentono di beneficiare del c.d. "ecobonus", ecc.).</p> <p style="text-align: center;">Premi di assicurazione stipulati fino al 31.12.2024</p> <p>Tra gli oneri detraibili per i quali si applica il nuovo limite introdotto dall'art. 16-ter del TUIR non rientrano, quando dipendono da contratti stipulati fino al 31.12.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente (art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR); • i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza (art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR); • i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (art. 15 co. 1 lett. f-bis) del TUIR). <p style="text-align: center;">Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEF</p> <p>Per le spese sostenute dall'1.1.2025, quindi, salvo le eccezioni di cui si è detto, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro sono sostanzialmente previsti due limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quello stabilito da ciascuna norma agevolativa (che può consistere in un determinato importo massimo di spesa o di detrazione come nel caso dell'ecobonus); • il nuovo limite massimo di spesa introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR e che riguar-

Argomento	Descrizione
<p>a carico</p>	<p>da la quasi totalità degli oneri detraibili.</p> <p>Il nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando l'importo "base" di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico (ai sensi dell'art. 12 co. 2 del TUIR) presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico).</p> <p>L'importo "base" è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro, ma non è superiore a 100.000 euro; • 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro. <p>Stante l'irrelevanza dell'eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico; • 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico; • 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico; • 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.
<p>Interventi di recupero edilizio - Spese sostenute dall'1.1.2025 - Aliquote</p>	<p>In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. "bonus casa") ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, è stata rimodulata l'aliquota dell'agevolazione (tutte le altre disposizioni rimangono invece invariate).</p> <p>Aliquote per le spese sostenute dall'1.1.2025</p> <p>Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l'unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l'aliquota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro; • del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro. <p>Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l'aliquota è fissata al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 36% per le spese sostenute nel 2025; • 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027. <p>Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con aliquota del 50%</p> <p>Ai sensi dell'art. 16-bis co. 3-bis del TUIR, la detrazione continua a spettare nella misura del 50% (quindi anche per le spese sostenute dall'1.1.2025) per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.</p>

Argomento	Descrizione
	<p align="center">Caldaie alimentate a combustibili fossili</p> <p>Dall'1.1.2025, non godono più dell'agevolazione di cui all'art. 16-<i>bis</i> del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.</p> <p>L'esclusione si rende necessaria per dare attuazione alla direttiva UE 24.4.2024 n. 1275 (c.d. "Case green").</p>
<p align="center">Interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus) - Interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) - Spese sostenute dall'1.1.2025 - Aliquote</p>	<p>Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (c.d. "ecobonus") e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-<i>bis</i> ss. (c.d. "sismabonus"), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all'art. 16-<i>bis</i> del TUIR.</p> <p>Aliquote per le spese sostenute dall'1.1.2025</p> <p>L'"ecobonus" e il "sismabonus" (compreso il c.d. "sismabonus acquisti"), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le abitazioni principali, l'aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027; • per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, l'aliquota è del 36% per le spese sostenute nell'anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027. <p>Caldaie alimentate a combustibili fossili</p> <p>Dall'1.1.2025, non godono più nemmeno dell'"ecobonus", di cui all'art. 14 del DL 63/2013, le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.</p>
<p align="center">Superbonus - Spese sostenute nel 2025 - Ulteriori requisiti</p> <p align="right">segue</p>	<p>Sono state introdotte novità per il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020.</p> <p>Ulteriori requisiti per beneficiare dell'aliquota al 65%</p> <p>Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% previsto "dal comma 8-<i>bis</i> primo periodo" dell'art. 119 può competere soltanto se al 15.10.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • risulti presentata la CILA-S, di cui all'art. 119 co. 13-<i>ter</i> del DL 34/2020, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini; • risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomini; • sia presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. <p>I suddetti ulteriori requisiti non riguardano gli speciali regimi che mantengono l'aliquota al 110% anche sul 2025, ossia la "speciale disciplina superbonus eventi sismici al 110% sino a fine 2025" recata dal co. 8-<i>ter</i> dell'art. 119 del DL 34/2020 e la "speciale disciplina RSA" di cui al co. 10-<i>bis</i> del predetto art. 119.</p> <p>Spese sostenute nel 2023 "spalmate" in 10 anni</p> <p>Viene consentito di "spalmare" in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023.</p> <p>L'opzione di "spalmatura decennale" è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d'imposta 2023 (730/2024 e REDDITI PF 2024 che dovevano essere presentate entro il 31.10.2024).</p> <p>Tale dichiarazione integrativa (riferita all'anno 2023) potrà essere presentata, in deroga all'art. 2 co. 8 del DPR 322/98, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.</p> <p>Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, inoltre, l'eccedenza potrà essere versata "senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024".</p>

Argomento	Descrizione
<p>Bonus mobili - Proroga per il 2025</p>	<p>Viene prorogato anche per l'anno 2025 il c.d. "bonus mobili", di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina.</p> <p>Per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all'arredo "dell'immobile oggetto di ristrutturazione", pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2025.</p>
<p>Bonus elettrodomestici</p>	<p>Viene riconosciuto, per l'anno 2025, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B) ed è prodotto nel territorio dell'Unione europea; • vi è il contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito. <p style="text-align: center;">Misura del contributo</p> <p>Il contributo spetta per l'acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico; • comunque, per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui. <p style="text-align: center;">Disposizioni attuative</p> <p>Con un successivo DM saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo.</p>
<p>Spese scolastiche - Limite di detraibilità IRPEF - Aumento dall'1.1.2025</p>	<p>Viene elevato a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui alla lett. e-bis) dell'art. 15 co. 1 del TUIR.</p> <p>La detrazione compete in relazione alle spese di frequenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle scuole dell'infanzia (scuole materne o "vecchi" asili); • del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie ("vecchie" elementari) e delle scuole secondarie di primo grado ("vecchie" medie); • delle scuole secondarie di secondo grado ("vecchie" superiori). <p style="text-align: center;">Limite di spesa detraibile al 19%</p> <p>In relazione a ciascuno alunno o studente, la detrazione IRPEF del 19%, da ripartire tra gli aventi diritto, si applica su un importo annuo non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.000 euro, a decorrere dal 2025; • 800 euro, a decorrere dall'anno 2019 e fino al 2024.
<p>Causa di esclusione dal regime forfetario</p>	<p>Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l'anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.</p> <p>Per il solo anno 2025, questa soglia viene incrementata a 35.000 euro.</p> <p>Pertanto, per utilizzare il regime nel 2025, occorre considerare i redditi percepiti nel 2024; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2025.</p>
	<p>Viene stabilizzato il regime che prevede la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) di cui all'art. 5 della L. 448/2001 e dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.</p> <p>Attraverso il versamento dell'imposta sostitutiva, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione</p>

Argomento	Descrizione
<p>Stabilizzazione della rideterminazione del costo fiscale dei terreni delle partecipazioni (quotate e non quotate)</p>	<p>in Italia, di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno al di fuori dell’ambito d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) - <i>c-bis</i>) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p style="text-align: center;">Modalità di rivalutazione</p> <p>Per le partecipazioni e i terreni posseduti ai 1° gennaio di ciascun anno, il termine per porre in essere gli adempimenti necessari diventa il 30 novembre successivo e per il perfezionamento dell’operazione occorrerà che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno; • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima rata della medesima. <p>Invece, fermo restando il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva, per le partecipazioni quotate possedute al 1° gennaio di ogni anno viene prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.</p> <p style="text-align: center;">Nuova aliquota unica del 18% per l’imposta sostitutiva</p> <p>Dall’anno 2025, la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 18%.</p> <p style="text-align: center;">Versamento dell’imposta sostitutiva</p> <p>L’imposta sostitutiva del 18% deve essere versata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l’intero ammontare, entro il 30 novembre dell’anno di riferimento della rivalutazione; • oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 novembre dell’anno di riferimento. <p>La rideterminazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni si perfeziona con il versamento, entro il 30 novembre, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.</p>
<p>Novità sul regime di tassazione delle crypto-attività</p>	<p>Viene inasprito il carico fiscale sulle crypto-attività, prevedendo che sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all’art. 67 co. 1 lett. <i>c-sexies</i>) del TUIR realizzati dall’1.1.2026, l’imposta sostitutiva si applica nella misura del 33%.</p> <p>Altre novità sono rappresentate dall’eliminazione della franchigia reddituale di 2.000 euro e dalla reintroduzione di un regime transitorio di affrancamento, con imposta sostitutiva del 18%, alla data dell’1.1.2025.</p> <p style="text-align: center;">Nuova aliquota del 33%</p> <p>Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all’art. 67 co. 1 lett. <i>c-sexies</i>) del TUIR, realizzati dall’1.1.2026, <i>“l’imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, e 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata con l’aliquota del 33 per cento”</i>.</p> <p>Per il 2025 il prelievo rimane quindi al 26%.</p> <p>Quanto all’efficacia delle modifiche, prendendo spunto da quanto evidenziato nella circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30 (§ 3.2) sul regime transitorio delle plusvalenze e minusvalenze <i>ante</i> 2023, si ritiene che valga la data in cui l’operazione è effettuata, indipendentemente dal suo regolamento finanziario (le operazioni effettuate entro il 31.12.2025, quindi, risulterebbero ancora tassate con aliquota del 26%, anche se il corrispettivo viene percepito nel 2026 e il momento impositivo è collocabile nel 2026).</p> <p style="text-align: center;">Eliminazione della franchigia di 2.000 euro</p> <p>La franchigia di 2.000 euro sui redditi diversi da crypto-attività era stata prevista dalla disciplina originaria introdotta dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).</p>

Argomento	Descrizione
<p>segue</p> <p>Novità sul regime di tassazione delle cripto-attività</p>	<p>La norma prevedeva che le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, non erano assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d'imposta.</p> <p>Con l'eliminazione di tale franchigia, vi sarà la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi anche per i contribuenti che realizzano minuscole plusvalenze. Infatti, pare che sarà sufficiente realizzare una plusvalenza di 1 euro per far scattare l'obbligo dichiarativo.</p> <p>Sembra che questa novità entri in vigore dalle plusvalenze su cripto-attività che sono realizzate dall'1.1.2025.</p> <p style="text-align: center;">Rideterminazione del valore delle cripto-attività</p> <p>Viene reintrodotta il regime di rideterminazione del costo fiscale attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva del 18% per le cripto-attività possedute all'1.1.2025 (l'affrancamento del 2023 prevedeva un'aliquota del 14%).</p> <p>Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30 (§ 3.6), che aveva commentato l'affrancamento del 2023, anche il nuovo regime potrà riguardare "ciascuna cripto-attività" posseduta; quindi, se il contribuente deteneva 10 <i>bitcoin</i> e 20 <i>ether</i> e decideva di rivalutare i <i>bitcoin</i>, la rivalutazione doveva avere ad oggetto tutti i 10 <i>bitcoin</i> detenuti. Sempre secondo la circolare 30/2023 (§ 3.6), inoltre, possono essere affrancate le sole cripto-attività per le quali non fossero stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale.</p> <p>Per i soggetti che procedono all'affrancamento, si assumerà, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale delle attività in esame all'1.1.2025, assoggettato a tali fini all'imposta sostitutiva del 18%.</p> <p>Ai fini del perfezionamento dell'opzione, l'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, entro il 30.11.2025, o in alternativa in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.</p>
<p>IRES premiale</p>	<p>Solo per il 2025, viene prevista la riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d'impresa dichiarato, per le società che rispettano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • destinazione a riserva di una quota minima dell'80% degli utili dell'esercizio 2024; • investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell'acquisto, anche mediante <i>leasing</i>, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0; • effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.
<p>Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice</p> <p>segue</p> <p>Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice</p>	<p>Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali; • trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. <p>I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2025.</p> <p style="text-align: center;">Imposte sostitutive</p> <p>I benefici fiscali si sostanziano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione; • nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. <p>Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.</p>

Argomento	Descrizione
	<p>Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il 60% entro il 30.9.2025; • per il rimanente 40% entro il 30.11.2025. <p style="text-align: center;">Imposte indirette</p> <p>Nell'ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.</p>
Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale	<p>È stata riaperta la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.</p> <p style="text-align: center;">Ambito soggettivo</p> <p>Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia alla data del 31.10.2024; • sia alla data dell'1.1.2025 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione). <p style="text-align: center;">Ambito oggettivo</p> <p>L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono essere posseduti al 31.10.2024 e a tale data presentare il requisito della strumentalità; • devono risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2025. <p style="text-align: center;">Imposta sostitutiva</p> <p>Il regime agevolativo in commento prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%; • la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale. <p style="text-align: center;">Adempimenti</p> <p>Ai fini delle agevolazioni in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2025 e il 31.5.2025, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili); • l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2025 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2026.

Argomento	Descrizione
Obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP	<p>Viene prevista la rideterminazione degli acconti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2025 e ai quattro successivi (si tratta degli anni dal 2025 al 2029, per i soggetti "solari"), al fine di tenere conto delle modifiche sopra illustrate in materia di deduzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni; • delle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA); • dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti previsto dall'IFRS 9; • delle perdite d'impresa e delle eccedenze ACE. <p style="text-align: center;">Divieto di utilizzo in compensazione dei maggiori acconti 2025 e 2026</p>

Argomento	Descrizione
	<p>Sull'importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti d'imposta dovuti per effetto degli obblighi di ricalcolo in esame, per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2025 e al 31.12.2026 (2025 e 2026, per i soggetti "solari"), non è possibile applicare, in sede di versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • né la compensazione "orizzontale" nel modello F24 (ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97); • né quella "verticale" o "interna", cioè che interviene nell'ambito dello stesso tributo (es. saldo IRES a credito compensato con acconto IRES a debito relativo al periodo d'imposta successivo).
<p>Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese</p>	<p>È stato previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni di cui all'art. 51 co. 5 del TUIR per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vitto; • alloggio; • viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente. <p style="text-align: center;">Modalità di pagamento</p> <p>I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • versamento bancario o postale; • altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 9.7.97 n. 241 (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). <p style="text-align: center;">Deducibilità della spesa in capo all'impresa</p> <p>Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.</p> <p style="text-align: center;">Decorrenza</p> <p>Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti "solari").</p>
<p>Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per i professionisti</p>	<p>Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP alle condizioni e nei limiti attualmente previsti se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.).</p> <p style="text-align: center;">Decorrenza</p> <p>Anche in questo caso, la disposizione si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).</p>
<p>Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e per omaggi per le imprese</p>	<p>Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.</p> <p>Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali in base al DM 19.11.2008 saranno deducibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti; • dall'altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati. <p style="text-align: center;">Spese di pubblicità e sponsorizzazione</p>

Argomento	Descrizione
	<p>Tenuto conto che la legge di bilancio 2025 richiama solo l'art. 108 co. 2 del TUIR, la modifica non dovrebbe interessare, attesa la loro diversa natura, né le spese di pubblicità, né quelle di sponsorizzazione, che quindi dovrebbero continuare a essere deducibili anche se pagate in contanti.</p> <p style="text-align: center;">Decorrenza</p> <p>La disposizione si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).</p>
<p style="text-align: center;">Credito d'imposta per investimenti 4.0</p>	<p>Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all'art. 1 co. 1051 - 1063 della L. 178/2020.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> viene abrogata per il 2025 l'agevolazione per i beni immateriali 4.0; viene introdotto un tetto di spesa per il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con necessità di presentare apposite comunicazioni. Ai fini dell'utilizzo dell'agevolazione, assume quindi rilevanza l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
<p style="text-align: center;">Credito d'imposta transizione 5.0</p>	<p>Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024, tra le quali si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'incremento della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di euro l'aliquota del 35% prevista per il primo scaglione di investimenti (in luogo della precedente aliquota del 15% riconosciuta per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro); un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici; la possibilità di cumulo con il credito d'imposta ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee. <p>Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dall'1.1.2024.</p>
<p style="text-align: center;">Riversamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo - Riconoscimento di un contributo in conto capitale</p>	<p>Entro il 31.10.2024 era possibile, al ricorrere di certe condizioni, presentare domanda per il riversamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo indebitamente fruito in compensazione.</p> <p>Per coloro i quali hanno optato per il riversamento, verrà riconosciuto un contributo in conto capitale parametrato a quanto versato.</p> <p>Un successivo decreto ministeriale disciplinerà l'entità del contributo, la sua rateizzazione e le modalità di erogazione.</p> <p>L'erogazione, comunque, avverrà nei seguenti limiti di spesa: 60 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro per l'anno 2028.</p>
<p style="text-align: center;">IVA sui servizi di formazione resi ad agenzie per il lavoro</p>	<p>Viene stabilito che sono imponibili ai fini IVA (e quindi non sono esenti dall'imposta) le prestazioni di formazione rese:</p> <ul style="list-style-type: none"> a favore dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 4 del DLgs. 276/2003 (agenzie per il lavoro); da parte di enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'art. 12 co. 4 del medesimo DLgs. 276/2003. <p style="text-align: center;">Comportamenti progressi</p> <p>Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai soggetti passivi in relazione alle suddette prestazioni, laddove effettuate prima dell'1.1.2025, a condizione che per le stesse non siano intervenuti atti definitivi.</p> <p>In ogni caso, è stabilito che non si fa luogo a rimborsi di imposta.</p> <p style="text-align: center;">Liti pendenti</p> <p>È consentita la definizione agevolata dei giudizi pendenti alla data dell'1.1.2025 aventi ad oggetto il trattamento IVA delle citate prestazioni. La definizione è ammessa su istanza di parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> mediante versamento della maggiore IVA accertata, senza l'applicazione di sanzioni e

Argomento	Descrizione
	<p>interessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ovvero mediante presentazione della prova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta da parte del prestatore. <p>Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio.</p> <p>A seguito della presentazione dell'istanza, l'organo giurisdizionale sospende il giudizio per 90 giorni, termine entro il quale il contribuente, ai fini dell'estinzione del giudizio, ha l'onere di depositare la prova del versamento effettuato o dell'effettivo assolvimento dell'imposta da parte del prestatore.</p>
<p>Aliquota IVA gestione dei rifiuti</p>	<p>Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, l'aliquota IVA del 10%, prevista per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti, è esclusa per il conferimento in discarica dei rifiuti, nonché per l'incenerimento senza recupero efficiente di energia.</p> <p>Per le prestazioni relative allo smaltimento in discarica e all'incenerimento dei rifiuti senza efficiente recupero di energia torna, dunque, applicabile l'aliquota IVA ordinaria (pari al 22%).</p>
<p>Reverse charge per gli appalti nel settore della logistica</p> <p>Segue</p> <p>Reverse charge per gli appalti nel settore della</p>	<p>Per le prestazioni di servizi, effettuate in forza di contratti di appalto e subappalto, caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'applicazione del meccanismo del <i>reverse charge</i>, a seguito del rilascio di un'apposita misura di deroga alla direttiva IVA da parte del Consiglio dell'Unione europea; • in via transitoria, in attesa del rilascio di tale misura di deroga, un regime opzionale per effetto del quale il versamento dell'IVA è a carico del committente. <p style="text-align: center;">Pagamento dell'IVA da parte del committente</p> <p>Per le anzidette prestazioni di servizi, in attesa del rilascio della misura di deroga che autorizza l'applicazione del meccanismo del <i>reverse charge</i>, è introdotto un regime transitorio tale per cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il prestatore e il committente del servizio possono optare per il pagamento dell'IVA da parte del committente, in deroga alle regole ordinarie di assolvimento dell'imposta; • il committente comunica l'esercizio della suddetta opzione, di durata triennale, all'Agenzia delle Entrate mediante un apposito modello (che sarà approvato con un provvedimento di prossima emanazione); • il versamento dell'IVA, da parte del committente, avviene mediante il modello F24 e senza possibilità di compensazione "orizzontale" ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore. <p>Il regime è escluso per le prestazioni di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • già assoggettate ad IVA con il meccanismo del <i>reverse charge</i> di cui all'art. 17 co. 6 lettere da a) ad a-quater) del DPR 633/72; • rese nei confronti di Amministrazioni pubbliche e di altri enti e società tenuti ad assolvere l'imposta con il meccanismo dello <i>split payment</i>; • effettuate dalle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del DLgs. 276/2003. <p>L'efficacia del regime è condizionata all'emanazione di un provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Nel caso in cui l'IVA risulti non dovuta, al committente spetta il diritto alla restituzione dell'imposta, purché egli dimostri l'effettivo versamento della stessa.</p> <p>Il committente è soggetto al regime sanzionatorio previsto per gli errori di applicazione del <i>reverse charge</i> ai sensi dell'art. 6 co. 9-bis.1, primo periodo, del DLgs. 471/97 (ossia a una sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro). Al pagamento della sanzione rimane solidalmente tenuto il prestatore.</p> <p style="text-align: center;">Meccanismo del reverse charge</p> <p>Previo rilascio di una misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, si prevede</p>

Argomento	Descrizione
logistica	<p>l'estensione del meccanismo del <i>reverse charge</i> per le prestazioni di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma; • rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
Collegamento tra strumenti di invio dei corrispettivi e strumenti di pagamento elettronico	<p>Con decorrenza dall'1.1.2026, viene modificato l'art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015 prevedendo che gli strumenti che consentono la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del medesimo DLgs. 127/2015 (es. registratori telematici) devono garantire anche la piena integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.</p> <p>A questo scopo viene previsto, da un lato, che i dati dei pagamenti elettronici giornalieri siano registrati e trasmessi unitamente ai dati dei corrispettivi; dall'altro, viene introdotto un vincolo di collegamento tecnico fra gli strumenti relativi all'invio dei corrispettivi e quelli (<i>hardware</i> o <i>software</i>) che consentono l'accettazione dei pagamenti elettronici.</p> <p>La misura è finalizzata al contrasto all'evasione fiscale, in quanto mira a facilitare i controlli consentendo la rilevazione di eventuali incoerenze tra "scontrini elettronici" emessi e incassi rilevati.</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni sanzionatorie</p> <p>Vengono adeguate, di conseguenza, le disposizioni sanzionatorie relative alla violazione degli obblighi in materia di memorizzazione e invio dei corrispettivi, stabilendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sanzione pari a 100 euro, prevista dall'art. 11 co. 2-<i>quinquies</i> del DLgs. 471/97 per omessa o errata trasmissione dei corrispettivi che non incide sulle liquidazioni, si applica anche nell'ipotesi di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015; • la sanzione da 1.000 a 4.000 euro, prevista dall'art. 11 co. 5 del DLgs. 471/97, si applica anche nei casi di mancato collegamento tra lo strumento di accettazione dei pagamenti elettronici e lo strumento di invio dei corrispettivi. <p>Per quanto concerne le sanzioni accessorie è stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le sanzioni previste dall'art. 12 co. 2 del DLgs. 471/97, in caso di violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, si applicano anche nei casi di omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri; • le sanzioni previste dal successivo co. 3 del citato art. 12, per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali, si applicano anche nei casi di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici con gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. <p style="text-align: center;">Decorrenza</p> <p>I nuovi obblighi e le relative disposizioni sanzionatorie si applicano dall'1.1.2026.</p>

Argomento	Descrizione
	<p>In caso di mancata alienazione nel termine biennale, si verifica la decadenza dall'agevolazione, con la conseguente applicazione dell'imposta integrale e delle sanzioni.</p>
<p>Indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica</p>	<p>Viene previsto che i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale adottati dell'Agenzia delle Entrate dovranno definire le modalità di indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica.</p> <p style="text-align: center;">Codice Identificativo Nazionale (CIN)</p> <p>Il CIN è il codice di cui, a norma dell'art. 13-ter del DL 145/2023, devono dotarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche; • le unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi di cui all'art. 4 del DL 50/2017; • le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. <p style="text-align: center;">Indicazione del CIN nelle dichiarazioni e nella Certificazione unica</p> <p>I provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate che approvano la modulistica fiscale dovranno definire le modalità con cui indicare il CIN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle dichiarazioni fiscali; • nella Certificazione unica. <p>Inoltre, viene precisato che il CIN dovrà essere indicato nelle comunicazioni degli intermediari di cui all'art. 4 co. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi.</p>
<p>Imposta di bollo sulle polizze vita</p>	<p>In materia di imposta di bollo sulle comunicazioni relative a contratti di assicurazione, di cui all'art. 13 co. 2-ter della Tariffa allegata al DPR 642/72, la legge di bilancio 2025 modifica le modalità di versamento dell'imposta con riferimento alle comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, in modo da allinearle alle modalità di versamento ordinarie applicate agli altri comparti.</p> <p style="text-align: center;">Versamento al riscatto</p> <p>Il DM 24.5.2012 (che aveva dettato le disposizioni attuative dell'imposta di bollo sui prodotti finanziari) precisava che, per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione e operazioni di cui ai rami vita III e V, l'imposta di bollo per ciascun anno veniva applicata all'atto del rimborso o del riscatto della polizza.</p> <p style="text-align: center;">Pagamento annuale</p> <p>La legge di bilancio 2025 prevede che, per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l'imposta di bollo (del 2 per mille) di cui all'art. 13 co. 2-ter della Tariffa allegata al DPR 642/72, "è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste" dall'art. 4 del DM 24.5.2012.</p> <p>In pratica, la nuova norma prescrive che anche il pagamento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative a contratti di assicurazione sulla vita debba avvenire annualmente, con le modalità ordinarie e non al momento del rimborso o riscatto della polizza.</p> <p style="text-align: center;">Disciplina transitoria</p> <p>Viene, quindi, previsto che per i contratti di assicurazione sulla vita in corso all'1.1.2025, l'ammontare corrispondente all'importo complessivo dell'imposta di bollo di cui all'art. 13 co. 2-ter, calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato per una quota pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 50% entro il 30.6.2025; • al 20% entro il 30.6.2026; • al 20% entro il 30.6.2027; • per la restante quota del 10% entro il 30.6.2028.
<p>Fondo garanzia prima casa</p>	<p>Sono state prorogate alcune misure relative al Fondo di garanzia per la prima casa e ne è stata modificata l'operatività.</p>

Argomento	Descrizione
	<p style="text-align: center;">Riduzione della platea di beneficiari della garanzia “ordinaria” del Fondo</p> <p>Si stabilisce che il Fondo di garanzia, nella sua operatività ordinaria al 50% del capitale, operi esclusivamente a favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • giovani coppie; • famiglie monogenitoriali con figli minori; • conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari; • giovani <i>under 36</i>. <p>Queste categorie di soggetti, prima della modifica, erano individuate come beneficiarie in via prioritaria della misura.</p> <p style="text-align: center;">Proroga della disciplina “speciale” di accesso al Fondo</p> <p>È prorogato al 31.12.2027 il regime “speciale” di operatività del Fondo di cui all’art. 64 co. 3 del DL 73/2021, che consente di accedere alla garanzia fino all’80% (anziché al 50%) a giovani coppie, famiglie monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e giovani <i>under 36</i>.</p> <p>L’accesso al Fondo all’80% è subordinato alla duplice condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ciascuno dei richiedenti abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro annui; • la richiesta riguardi finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80%. <p style="text-align: center;">Proroga delle estensioni a favore di famiglie numerose</p> <p>Sono prorogate al 31.12.2027 le estensioni disposte dalla L. 213/2023 per le famiglie numerose. Tra le altre, si segnala che, fino al 31.12.2027:</p> <ul style="list-style-type: none"> • continuano a essere inclusi tra i destinatari del Fondo i nuclei familiari con tre figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, quelli con quattro figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 euro annui e quelli con cinque o più figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 50.000 euro annui; • per queste categorie, quando presentino richieste di mutuo di valore superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori, la garanzia è rilasciata, rispettivamente, nella misura del’80%, dell’85% e del 90% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.
<p style="text-align: center;">Fondo Dote per la famiglia per attività sportiva e ricreativa</p>	<p>Per sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra-scolastici, viene istituito un contributo destinato ad enti che erogano prestazioni sportive e ricreative in favore di minori in possesso di determinati requisiti.</p> <p style="text-align: center;">Enti beneficiari del contributo</p> <p>Beneficiari del contributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD); • gli enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). <p style="text-align: center;">Requisiti del beneficiario delle prestazioni</p> <p>Il contributo spetta a titolo di rimborso per le prestazioni sportive e ricreative erogate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per ciascun figlio a carico di età compresa tra i 6 e i 14 anni; • a condizione che il minore faccia parte di nuclei familiari con un reddito pari o inferiore a 15.000 euro, certificato con un ISEE in corso di validità. <p style="text-align: center;">Disposizioni attuative</p> <p>La misura e le modalità di erogazione del contributo saranno definite con un prossimo DPCM o con un decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport.</p>

3. PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2025.

Argomento	Descrizione
Riduzione contributiva per nuovi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti INPS	<p>I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all'INPS.</p> <p>La misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.</p> <p style="text-align: center;">Ambito soggettivo</p> <p>L'agevolazione è fruibile dai seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">• imprenditori individuali o soci di società;• collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati. <p>Anche i soggetti in regime forfetario possono beneficiare dell'agevolazione.</p> <p style="text-align: center;">Ambito oggettivo</p> <p>La riduzione contributiva dovrebbe operare tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d'impresa complessivamente dichiarati.</p> <p style="text-align: center;">Durata</p> <p>L'agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell'attività d'impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.</p> <p style="text-align: center;">Accredito contributivo</p> <p>Per l'accredito della contribuzione trovano applicazione le disposizioni dettate con riferimento alla Gestione separata INPS; pertanto, il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accREDITAMENTO di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Se invece è versato un importo inferiore, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.</p>

Argomento	Descrizione
<p>Decontribuzione lavoratrici con figli</p>	<p>A decorrere dall'anno 2025 viene introdotto un parziale esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico della lavoratrice dipendente e/o autonoma, che dovrà essere attuato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (il decreto definirà anche la misura dell'esonero).</p> <p style="text-align: center;">Ambito soggettivo</p> <p>L'esonero contributivo parziale riguarda le lavoratrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico); • autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. <p style="text-align: center;">Condizioni</p> <p>Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli, con l'esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027, per le lavoratrici madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.</p> <p>Per gli anni 2025 e 2026 la decontribuzione parziale non spetta alle lavoratrici beneficiarie della decontribuzione totale prevista dall'art. 1 co. 180 della L. 213/2023, le quali potranno invece continuare a fruire dell'esonero totale.</p> <p style="text-align: center;">Retribuzione e reddito imponibile</p> <p>L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua.</p> <p>Per le lavoratrici autonome iscritte all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS nonché alla Gestione separata ex L. 335/95, il parziale esonero contributivo è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall'art. 1 co. 3 della L. 233/90.</p>
<p>Bonus per le nuove nascite</p>	<p>È previsto un <i>bonus</i> nella misura di 1.000 euro <i>una tantum</i> per i figli nati o adottati dall'1.1.2025.</p> <p>Il <i>bonus</i> è erogato, su domanda, dall'INPS. L'erogazione è prevista nel mese successivo a quello di nascita o di adozione.</p> <p style="text-align: center;">Requisiti soggettivi</p> <p>I genitori richiedenti devono essere residenti in Italia e:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cittadini italiani o cittadini dell'Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, • oppure cittadini extra-UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi. <p style="text-align: center;">Requisiti oggettivi</p> <p>Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.</p> <p>Ai fini della relativa determinazione non devono essere computate le erogazioni a titolo di assegno unico e universale introdotto dal DLgs. 230/2021.</p>
<p>Bonus asili nido</p>	<p>Si interviene sulla disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. "<i>bonus</i> asili nido").</p> <p>È stato, infatti, eliminato il requisito della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni per fruire dell'aumento del <i>bonus</i> di 2.100 euro disposto dall'art. 1 co. 177 lett. b) della L. 30.12.2023 n. 213, per complessivi 3.600 euro.</p>

Argomento	Descrizione
<i>Segue</i> Bonus asili nido	Dall'1.1.2025, quindi, per i bambini nati dall'1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, a prescindere dalla presenza di un altro figlio di età inferiore ai 10 anni nel nucleo familiare, l'importo del "bonus asili nido" è aumentato di 2.100 euro. L'importo del <i>bonus</i> resta fermo a 1.500 euro l'anno per le famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro. L'assegno unico e universale di cui al DLgs. 230/2021 non va computato nella determinazione dell'ISEE utile ai fini dell'erogazione del <i>bonus</i> in oggetto.

4. ALTRE PRINCIPALI NOVITÀ

Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2025.

Argomento	Descrizione
Obbligo di PEC per gli amministratori di società	Viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l'obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese. A decorrere dall'1.1.2025, quindi, tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese. Con riguardo a tale novità, peraltro, non pare siano stati al momento previsti né termini specifici per il relativo adempimento, né apposite sanzioni per il caso in cui l'obbligo resti inadempito.
Termini per l'accredito dei pagamenti effettuati con strumenti elettronici	Con particolare riguardo ai pagamenti effettuati con strumenti elettronici diversi dai bonifici, viene posto a carico dei prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di: <ul style="list-style-type: none"> accreditare gli importi giornalieri in favore dei beneficiari entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo a quello della ricezione degli ordini di pagamento; in ogni caso, con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo. <p style="text-align: center;">Adeguamento alle nuove prescrizioni</p> I prestatori di servizi di pagamento devono adeguarsi alle suddette prescrizioni entro il 30.6.2025.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Distinti saluti
Studio AM-tax